

violazioni più gravi dei diritti, intese ad eliminare fisicamente popolazioni o parti di esse non possono essere tollerate dalla comunità internazionale. Se invece si guarda alla Dichiarazione universale come ad un punto di partenza per la creazione di strumenti internazionali sempre più penetranti di controllo della condotta degli Stati nel trattamento delle persone sottoposte alla loro giurisdizione e ai risultati conseguiti nel breve arco di poco più di mezzo secolo, forse non c'è motivo per essere ottimisti ma è doveroso riconoscere che il processo di internazionalizzazione della tutela dei diritti fondamentali iniziato con la Dichiarazione universale rappresenta una pietra miliare nella storia dell'umanità, che dato vita a un processo che ha permesso di evitare numerose violazioni o di ripararne le conseguenze, fino a mettere in moto meccanismi di repressione anche penale nei confronti degli autori delle violazioni, anche quando queste siano commesse da capi di Stato o da persone di rango elevato che avevano in precedenza sempre goduto dell'impunità».

Dal Darfur al Tibet, dal Congo ai Balcani. Spesso, quando si denuncia il mancato rispetto dei più elementari diritti della persona, a cominciare dal diritto alla vita, i governi nazionali investiti dalle critiche parlano di «indebita ingerenza» negli affari interni.

«A partire dalla Carta delle Nazioni Unite la nozione di affari interni dello Stato è venuta progressivamente a restringersi in conseguenza della disposizione della Carta che considera la protezione dei diritti fondamentali senza alcuna discriminazione come oggetto di obblighi di carattere internazionale anche quando si tratti del comportamento dello Stato nei confronti delle persone che si trovano sul suo territorio o alle quali si estende la sua giurisdizione. Non si tratta quindi di indebita ingerenza negli affari interni perché quegli affari, o questioni, non sono interni ma oggetto di valutazione e di obblighi di carattere internazionale. Se cioè rimane compito primario di ciascuno Stato di rispettare e far rispettare i diritti fondamentali nell'ambito del suo territorio (o del territorio di cui abbia comunque il controllo anche di fatto), la sua attività è anche sottoposta a scrutinio della comunità internazionale, che ha non solo il diritto ma anche il dovere di esercitarlo, senza che possa esserle rivolta l'accusa di una indebita ingerenza nel dominio riservato dello Stato, che, per l'appunto, non è più riservato».

Esiste e come praticarlo, un diritto all'ingerenza umanitaria?

«Nel diritto internazionale si è venuta affermando negli ultimi anni la nozione di una "responsabilità di proteggere" le popolazioni dalle violazioni più gravi dei diritti fondamentali della persona: dal genocidio, la pulizia etnica, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità. Quando lo Stato in cui i crimini sono commessi non ha la volontà o la capacità di proteggere la sua popolazione, la comunità internazionale è autorizzata ad

agire, o meglio ha l'obbligo di farlo. Tale obbligo è stato riconosciuto in una risoluzione del Consiglio di Sicurezza del 2006, e dalla Corte internazionale di giustizia in una sua recente sentenza. È ovvio che tale intervento, che non deve necessariamente essere di carattere militare, ma può esprimersi in misure che non comportano l'uso della forza armata, deve essere esercitato nei casi in cui sia necessario e accompagnato dalla ricerca di soluzioni negoziate che comprendano se possibile la collaborazione dello Stato a cui compete in via primaria il compito di proteggere la sua popolazione».

Lei è presidente del Tribunale penale internazionale per i crimini nella Jugoslavia. In questa veste, ha avuto a che fare con personalità complesse, come Slobodan Milosevic. Quale bilancio può trarre della sua esperienza?

«Ho appena lasciato il mio turno di presidenza del Tribunale, in cui ho effettivamente trattato questioni complesse, anche con imputati sui quali si è appuntata l'attenzione della stampa e degli altri mezzi di informazione. Peraltro, dal punto di vista del giudice, gli imputati devono essere trattati tutti nello stesso modo, con le garanzie processuali che riguardano il loro stato di accusati di reati. Il giudice, in altre parole, ha il compito di condurre un processo in modo che questo risulti equo in tutte le sue fasi, al fine di stabilire la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, quale che sia il suo grado e la gravità dei crimini che gli vengono addebitati nell'atto di accusa. Tocca al procuratore portare le prove a carico e alla difesa gli elementi di discarico. Sulla base delle risultanze della fase probatoria vengono prese le decisioni, in modo equo e imparziale. Per questo nella giurisprudenza del Tribunale ci sono state condanne e assoluzioni, senza riguardo al posto che occupava l'imputato nelle gerarchie militari o negli incarichi politici o amministrativi. I mezzi di informazione hanno evidentemente un ruolo diverso».

In un mondo globalizzato, quali sono, a suo avviso, i nuovi Diritti che andrebbero codificati?

«Io credo che più che di codificazione di nuovi diritti si debba parlare di interpretazione dei diritti già affermati in modo da tener conto delle nuove esigenze che si prospettano nello sviluppo della comunità internazionale. Si parla in proposito di nuovi diritti in relazione all'ambiente, ma se si dà alla parola "universale" che si ritrova nella Dichiarazione del 1948 un significato non solamente spaziale, ma anche temporale, come credo che si debba fare, i diritti in essa contenuti dovrebbero essere riconosciuti anche in capo alle persone che costituiranno la popolazione mondiale negli anni a venire e gli obblighi della comunità internazionale oggi sarebbero non solo di garantire i diritti alle generazioni presenti ma anche a quelle future. Non c'è bisogno a mio avviso di creare nuovi diritti, ma di garantire in modo pieno quelli già codificati, definendo meglio e in modo più concreto gli obblighi che gravano

sugli Stati, sulle istituzioni e sugli individui di creare e di assicurare la permanenza di un ambiente in cui i diritti possano essere effettivamente esercitati».

Dalla ex Jugoslavia all'Iraq. Dal processo Milosevic a quello a Saddam Hussein. C'è chi ha parlato di vendetta, più che di giustizia, dei vincitori sui vinti. È una critica fondata?

«Il Tribunale per la ex Jugoslavia è il primo veramente internazionale della storia e ha prodotto un volume di giurisprudenza che è almeno tre volte più abbondante di quello degli altri tribunali penali internazionali che sono stati istituiti successivamente. Tra i grandi risultati ottenuti vi è quello di aver dimostrato che una giustizia penale internazionale è possibile e che essa può essere imparziale e rivolgersi verso coloro che hanno commesso crimini durante un conflitto armato indipendentemente dal fatto che appartengano ad una o all'altra delle parti belligeranti, vincitori o vinti. È naturale che vi siano molti aspetti dell'attività di un tribunale che sono soggetti alla possibilità di miglioramenti, ma il ruolo svolto nel combattere una cultura di impunità che ha sempre accompagnato i conflitti è stato indubbiamente rilevante in ogni direzione, anche come esempio per altre situazioni. Non si può dire purtroppo la stessa cosa per il processo a Saddam Hussein, sul quale pesano vari dubbi quanto al rispetto di fondamentali principi di equo processo, come ho già avuto modo di dire anche su questo giornale, principi applicabili, lo ripeto, a qualsiasi accusato, indipendentemente dal suo rango e dalla gravità delle accuse che gli sono rivolte. Come del resto è proclamato nella Dichiarazione universale e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici che ne costituisce il principale svolgimento e strumento di attuazione».

Il Tribunale dell'Aja

La prima Corte in Europa per giudicare i crimini di guerra



Il Tribunale Penale Internazionale per l'ex-Jugoslavia è una corte ad hoc istituita il 25 maggio 1993 con la risoluzione 827 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Ha sede all'Aja, nei Paesi Bassi. È la prima corte per crimini di guerra costituita in Europa dalla Seconda guerra mondiale ed è chiamata a giudicare gli eventi avvenuti in 3 differenti conflitti: in Croazia (1991-95), in Bosnia-Erzegovina (1992-95) e in Kosovo (1998-99).